

## COPIA PER IL CLIENTE – MODULO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 56 e ss. REGOLAMENTO IVASS n. 40/2018

### ALLEGATO 3: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrando le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal

contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;

- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquantaeuro annui per ciascun contratto.

### ALLEGATO 4: INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

**AVVERTENZA** Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”)

#### SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE:

Nome e Cognome / Ragione Sociale:	Matteo Fossati
Sezione/iscrizione R.U.I.:	B000059188
Data iscrizione R.U.I.:	18-05-2007
Qualifica:	Responsabile attività
Sede operativa e legale:	Corso Magenta 69/A 20123 Milano (MI)
Tel.:	+39 02 20564.450
Web:	www.gbc-mountain.com

BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO:

Ragione Sociale:	GBC Montagna S.r.l.
Sezione/iscrizione R.U.I.:	B000405447
Data iscrizione R.U.I.:	20-01-2012
Sede operativa e legale:	Corso Magenta 69/A 20123 Milano (MI)
Tel.:	+39 02 20564.450
PEC:	intermediazione@pec.coris.it
Web:	www.gbc-mountain.com

Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (RM).

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).**

**SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO**

L’intermediario agisce su incarico del cliente.

Di seguito, nella Tabella 1 la denominazione sociale degli intermediari di cui sono distribuiti i prodotti.

Con riferimento al pagamento dei premi, e’ stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di €. 18.750,00 (diciottomilasettecentocinquanta/00).

**Avvertenza:** L’intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato, comunica al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice.

**SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI**

Quanto alla natura del compenso l’intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo.

Nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto le provvigioni lorde incluse nel premio RCA sono indicate, in percentuale e in valore assoluto, nel riepilogo della polizza acquistata, allegato alla documentazione precontrattuale.

**SEZIONE E IV - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI**

- L’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione;
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera;
- L’intermediario, con riguardo al contratto proposto: propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari (Tabella 1)

**SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE**

- L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
- Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto mediante raccomandata a/r o p.e.c. o compilazione del modulo online al Broker indicato nella Sezione I del presente documento. Ai fini dell’esame, trattazione e

gestione dei reclami il Broker si è dotato di una specifica funzione aziendale, competente per la trattazione dei reclami, i cui recapiti sono: GBC Montagna S.r.l. - Ufficio Reclami – C.so Magenta n. 69/A, 20123 Milano –p.e.c.: intermediazione@pec.coris.it. Nel caso in cui il contraente non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari, i reclami sono gestiti dall’intermediario, che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione, che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso.

- Il contraente potrà avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
- Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono: 06/857961, email: segreteria.fgs@consap.it ,per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).
- Nella Tabella 1 per ogni Compagnia di Assicurazione utilizzata per i contratti offerti è indicato se, in forza dell’accordo sottoscritto, l’intermediario è autorizzato ad incassare il premio di polizza e se il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs. 209/2005, ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e, conseguentemente, impegna la Compagnia di Assicurazione delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Qualora il pagamento del premio al broker o ai suoi collaboratori non abbia effetto liberatorio, la Compagnia di Assicurazione o, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie di Assicurazioni coassicuratrici non sono impegnate a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorreranno dalla data indicata sulla quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione. Se l’intermediazione è effettuata in collaborazione con un altro broker, il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 209/2005 e del Reg. 55 ISVAP, e la copertura è subordinata all’assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del broker, che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest’ultimo abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 209/2005 e del Reg. 55 ISVAP. Qualora quest’ultimo broker non abbia ricevuto autorizzazione all’incasso, la copertura assicurativa, oggetto del contratto, decorrerà dalla data indicata sulla quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione.

**TABELLA 1**

COMPAGNIA	Autorizzazione incasso		Effetto liberatorio pagamento	
	Broker	Collaboratore	Broker	Collaboratore
Gefion Insurance S/A	SI	SI	SI	SI
Sogessur S.A.	SI	SI	SI	SI

## COPIA PER IL CLIENTE – PRIVACY

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata "normativa privacy"), ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

#### 1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

Il trattamento:

- a) é diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) é diretto all'espletamento da parte della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* delle finalità di gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) é diretto all'espletamento da parte dell'*INTERMEDIARIO* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *COMPAGNIA*;
- d) può anche essere diretto all'espletamento di finalità di informazione e promozione commerciale nel rispetto della direttiva Europea 95/46, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell'interessato senza alcun costo e senza la necessità di fornire dettagli, e delle norme Italiane in materia.

#### 2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

Il trattamento:

- a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
- b) é effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) é svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.

#### 3) CONFERIMENTO DEI DATI:

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- d) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- e) strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei *SINISTRI* assicurativi;
- f) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività d'informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso.

#### 4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- g) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di gestire le richieste di servizi derivanti e la liquidazione dei *SINISTRI*;
- h) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

#### 5) COMUNICAZIONI DEI DATI:

- i) dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) e per essere sottoposti

a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici;

- j) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. d), ad altre Società nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

#### 6) DIFFUSIONE DEI DATI:

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO:

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea se le previsioni del Capo V Reg. UE 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa i requisiti del Reg. UE 679/2016.

#### 8) DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Gli artt. Dal 15 al 21 del Reg. UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:

- k) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- l) di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- m) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- n) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

#### 9) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:

Titolare del trattamento è:

- o) la *COMPAGNIA*, in persona del legale rappresentante pro tempore della *COMPAGNIA*, domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;

Responsabili del trattamento sono:

- p) l'*INTERMEDIARIO*, in persona del legale rappresentante pro tempore dell'*INTERMEDIARIO*, domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
- q) la *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, in persona del legale rappresentante pro tempore della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato.

#### 10) CONTATTI:

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al punto 8) è possibile inviare una comunicazione scritta al Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.):

segreteria@dffsrl.com - PEC: [dffsrl@pec.it](mailto:dffsrl@pec.it)

a) DFF S.r.l. - Via Torino n.7, Aosta.